

Civile Sent. Sez. L Num. 431 Anno 2019

Presidente: DI CERBO VINCENZO

Relatore: TRICOMI IRENE

Data pubblicazione: 10/01/2019

SENTENZA

sul ricorso 18793-2017 proposto da:

GUERRERA GIANCARLO, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO
VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato
MARIO ANTONINI, rappresentato e difeso
dall'avvocato KATIA GAZIA;

2018

- *ricorrente* -

3452

contro

- A.S.P. DI RAGUSA , elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRIA 17,
presso lo studio dell'avvocato ANTONIO
CASIMIRO, rappresentato e difeso
dall'avvocato DANILO VALLONE;

- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura
Centrale dell'Istituto, rappresentato e
difeso dagli Avvocati CHERUBINA CIRIELLO,
SEBASTIANO CARUSO, ELISABETTA LANZETTA;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 65/2017 della CORTE
D'APPELLO di CATANIA, depositata il
06/02/2017 R.G.N. 842/2015;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 09/10/2018 dal
Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che
ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato GIANFRANCO ZACCO per
delega verbale Avvocato DANILO VALLONE;

udito l'Avvocato CHERUBINA CIRIELLO.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'Appello di Catania, con la sentenza n. 65 del 2017, ha rigettato l'impugnazione proposta da Guerrera Giancarlo nei confronti dell'INPS e dell'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa tra le parti.

2. Il Guerrera, dipendente prima dell'ASP di Ragusa e poi, a seguito di mobilità ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell'INPS, impugnava il licenziamento disciplinare comminatogli con notifica del 23 agosto 2010, in relazione a fatti integranti il reato di truffa aggravata, per il quale era stata pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna.

L'INPS, costituitosi, proponeva domanda riconvenzionale per la restituzione del residuo di un credito concesso al ricorrente e solo in parte restituito.

Il Tribunale rigettava la domanda principale e accoglieva quella riconvenzionale e condannava il Guerrera al pagamento della somma di euro 15.198,38 (detratto l'importo eventualmente già a tale titolo trattenuto dal datore di lavoro) e delle spese processuali in favore di entrambi i resistenti.

3. Il giudice di secondo grado ricorda che il Tribunale aveva affermato che, quanto ai fatti ascritti al ricorrente, trovava applicazione l'art. 653 cod. proc. pen., e che le condotte accertate in sede penale costituivano giusta causa di licenziamento.

Non sussisteva ritardo nella contestazione disciplinare in ragione della genericità delle affermazioni del ricorrente circa il fatto che l'INPS fosse informato dei fatti prima della comunicazione della pendenza del processo penale, a seguito del quale l'Istituto si attivava tempestivamente. Inoltre, la domanda riconvenzionale non era stata contestata da parte del ricorrente.

Quindi la Corte d'Appello riteneva corretta l'affermazione del Tribunale circa la portata dell'art. 653 cod. proc. pen., comma 1-bis,



e che vi era l'accertamento della sussistenza e della commissione del fatto contestato penalmente al Guerrera, consistente nell'assenza dal lavoro per malattia mentre in realtà negli stessi giorni presiedeva la Commissione medica di Catania, inducendo in errore l'AUSL n. 7 di Ragusa col presentare false certificazioni mediche.

In relazione al rilievo disciplinare dello stesso, riteneva esente da censure la valutazione del primo giudice.

Inoltre, concordava sulla tempestività della contestazione disciplinare, atteso che il semplice fatto che il superiore gerarchico avesse segnalato alla Procura le frequenti assenze del ricorrente, riferendo, altresì, quanto riferitogli da altri colleghi circa la coincidenza con le sedute della Commissione di verifica di Catania, di cui il Guerrera era presidente, non consentiva di affermare che il datore di lavoro fosse a conoscenza dei fatti successivamente posti a base del licenziamento disciplinare e, quindi, in grado di effettuare la contestazione disciplinare, atteso che, solo l'acquisizione dei verbali delle sedute della Commissione, consentiva di acquisire quel minimo di certezza necessaria per procedere ad una qualche incolpazione nei confronti di un dipendente.

Nel momento in cui l'ASL aveva avuto conoscenza del rinvio a giudizio non era più datore di lavoro e occorreva fare riferimento al nuovo datore di lavoro INPS, per verificare se il decorso del tempo dalla conoscenza dei fatti potesse essere inteso come espressione della volontà di non esercitare il potere disciplinare.

Inoltre, andava escluso che un eventuale ritardo potesse compromettere il diritto di difesa dell'interessato, attesa la partecipazione al processo penale.

4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il Guerrera prospettando quattro motivi di ricorso.

5. Resistono con controricorso sia l'INPS, che l'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa.

6. In prossimità dell'udienza pubblica, il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. È preliminare riepilogare i termini della vicenda.

Il Guerrera, dirigente medico della AUSL 7 di Ragusa, transitava all'INPS a far data dal 1° settembre 2006, ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Lo stesso ricopriva anche la carica di Presidente della Commissione medica di verifica di Catania.

In data 23 agosto 2010 gli veniva comminata la sanzione disciplinare del licenziamento, a seguito della contestazione disciplinare effettuata dall'INPS il 13 giugno 2008, sollevata, come si legge nel ricorso (pag. 3) in relazione alla omessa comunicazione della pendenza di un giudizio penale a proprio carico, nonché per i fatti oggetto del procedimento penale, definito con sentenza di condanna del Tribunale di Ragusa 95/2008 per il reato di truffa ex art. 640 cod. proc. pen., perché nella qualità di medico legale presso la AUSL n. 7 di Ragusa, inducendo in errore la AUSL col presentare false certificazioni mediche, si procurava l'ingiusto profitto dell'assenza dal lavoro per malattia, mentre in realtà negli stessi giorni presiedeva la Commissione medica di Catania.

In data 5 agosto 2005 il dott. Pianeta, direttore della struttura complessa di medicina legale della azienda ASL di Ragusa, aveva reso dichiarazioni spontanee alla Procura della Repubblica di Ragusa, quando il ricorrente era dipendente della suddetta AUSL, lamentando le assenze dal lavoro da parte dello stesso.

Il 18 settembre 2006 era stata comunicata all'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa il decreto di rinvio a giudizio.

La sentenza penale di condanna veniva emessa dal Tribunale di Ragusa il 20.2.2008-18.4.2008, n. 95 del 2008, e il 5 giugno 2008 il direttore dell'AUSL 7 la comunicava all'INPS (tali dati presenti a pag. 3 del controricorso dell'INPS non sono contestati).



2. Tanto premesso, si osserva che in tema di procedimento disciplinare nei confronti di dipendente in regime di pubblico impiego contrattualizzato, la nuova disciplina procedurale, di cui al d.lgs. n. 150 del 2009, si applica ai fatti disciplinarmente rilevanti per i quali la notizia dell'infrazione risulti acquisita dagli organi dell'azione disciplinare dopo l'entrata in vigore della riforma, ossia dal 16 novembre 2009 (Cass., n. 11985 del 2016).

2.1. Pertanto, alla luce della successione cronologica degli eventi, non trova applicazione la novella del d.lgs. n. 150 del 2009.

3. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 653 cod. proc. pen., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Errata interpretazione della fattispecie astratta delineata dall'art. 653, comma 1, cod. proc. pen., in relazione all'esatta configurazione dei limiti posti al sindacato del giudice disciplinare.

3.1. Il ricorrente, dopo aver ricordato il contenuto della disposizione invocata, richiama la giurisprudenza di legittimità di cui alla sentenza Cass. n. 5448 del 2012 sull'autonomia del giudizio disciplinare rispetto a quello penale.

Precisa che, nella specie, non era stata accertata la fisica presenza del ricorrente presso le CMV in giornate in cui lo stesso era assente dal servizio presso la AUSL per malattia, ad es. a mezzo intercettazioni e/o pedinamenti, ma la stessa era stata desunta dai cd. fogli presenza acquisiti in sede di indagini preliminari, ritenuti dal giudice penale idonei a provare "al di là di ogni ragionevole dubbio la presenza dell'imputato nei locali della commissione medica di verifica di Catania nei medesimi giorni in cui risultava assente dal lavoro per motivi di malattia," e ciò in ragione della natura di atti pubblici e fidefacenti dei predetti verbali di seduta.

Tuttavia, rileva il ricorrente, tali verbali sono destinati a provare la verità solo in relazione al compimento degli accertamenti sanitari non già in relazione alla presenza fisica dei componenti della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Commissione, finalità estranea alla disciplina legale sul funzionamento delle commissioni mediche di verifica.

Pertanto, il fatto materiale accertato nel giudizio penale avrebbe riguardato solo l'esistenza dei cd. fogli presenza non certo la presenza fisica del ricorrente alle sedute della Commissione medica di verifica in giornate coincidente con quelle di assenza dal posto di lavoro per malattia.

Il Giudice di appello avrebbe quindi errato nell'individuare in modo corretto il fatto materiale la cui sussistenza è stata accertata penalmente incorrendo nella errata applicazione delle norme di legge.

La Corte d'Appello avrebbe dovuto procedere a valutare autonomamente l'idoneità dei soli fatti accertati in sede penale, unitamente alle allegazioni delle parti.

3.2. Il motivo non è fondato.

L'efficacia delle sentenze penali nel giudizio disciplinare è regolata dall'art. 653 cod. proc. pen., che attribuisce efficacia di giudicato alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione e a quella di condanna, rispettivamente quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso e quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

Va rilevato, inoltre, che l'equiparazione della sentenza applicativa della pena patteggiata alla sentenza di condanna, espressamente prevista a determinati fini già dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, opera ora anche ai fini del procedimento disciplinare.

Questa Corte ha già avuto modo di rilevare (Cass., n. 5284 del 2017) che in tema licenziamento disciplinare del pubblico dipendente, venuta meno la cd. pregiudiziale penale, l'amministrazione è libera di valutare autonomamente gli atti del procedimento penale, ai fini della contestazione, senza necessità di una ulteriore ed autonoma



istruttoria, e di avvalersi dei medesimi atti, in sede d'impugnativa giudiziale, per dimostrare la fondatezza degli addebiti.

Il giudicato penale non preclude, in sede disciplinare, una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità, fermo solo il limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità - e dunque, della ricostruzione dell'episodio posto a fondamento dell'incolpazione - operato nel giudizio penale (Cass., S.U., n. 14344 del 2015).

Nella specie la Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, atteso che ha affermato che l'accertamento della sussistenza del fatto e della illiceità penale dello stesso non poteva che riguardare il fatto contestato penalmente al Guerrera, ossia l'essersi procurato un ingiusto profitto, consistente nell'assenza dal lavoro per malattia mentre in realtà negli stessi giorni presiedeva la Commissione medica di Catania, inducendo in errore l'AUSL n. 7 di Ragusa col presentare false certificazioni mediche, la sua rilevanza penale in quanto integrante il reato di truffa e l'affermazione che il Guerrera lo abbia commesso, così come contestato in sede penale.

Dunque, il profilo di censure con cui si afferma che i verbali della Commissione medica non erano riferibili alla presenza fisica del ricorrente contestano l'accertamento di fatto compiuto dalla sentenza penale (né è riportato un contenuto della sentenza penale del Tribunale di Ragusa diverso da quello riportato dalla sentenza di appello) e non la valutazione degli stessi operata dalla Corte d'Appello che vi ravvisava, come il giudice di primo grado, grave inadempimento agli obblighi contrattuali anche di tipo comportamentale, idoneo ad interrompere il rapporto di fiducia ed affidamento che deve connotare il rapporto di lavoro.

4. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.



Omesso esame delle timbrature presenza e della deposizione del dott. Impallomeni (all. g ed e, fascicoletto ex art. 369, comma 2, n. 4).

Nei precedenti gradi di giudizio il dott. Guerrera aveva provato mediante le timbrature delle presenze relative al periodo gennaio/agosto 2005 (coincidente con quello contestato in sede penale) di essere stato regolarmente in servizio presso la AUSL 7 di Ragusa in giornate coincidenti con sedute di visita medica della CMV sebbene, sebbene dai cd. fogli presenza acquisiti dalla Procura, nelle predette giornate il ricorrente risulterebbe presente alle sedute della CMV (allegati 30 e 31 del fascicolo di primo grado, all. h. e g, fascicoletto ex art. 369, c. 2, n. 4).

In ragione di ciò, assume il ricorrente, era evidente che lo stesso in dette giornate non poteva trovarsi alle cd. riunioni della CMV (150 Km di distanza).

Il dott. Impallomeni aveva testimoniato che i verbali della CMV provavano solo la partecipazione del medico alla valutazione, ma non la presenza dello stesso nelle giornate delle sedute, in coerenza con la disciplina di settore.

La Corte d'Appello non aveva argomentato in ordine all'emergente contrasto tra quanto risultante dalle timbrature presenze presso la AUSL, la testimonianza del dott. Impallomeni e quanto invece emergente dal processo penale in relazione alla CMV.

4.1. Il motivo è inammissibile. È applicabile alla fattispecie l'art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo modificato dalla legge 7 agosto 2012 n.134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell'11.8.2012), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 19881 del 2014 e Cass. S.U. n. 8053 del 2014) che la *ratio* del recente intervento normativo è ben espressa dai lavori parlamentari lì dove si afferma che la riformulazione dell'art. 360 n. 5, cod. proc.



civ. ha la finalità di evitare l'abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello *ius constitutionis* e non dello *ius litigatoris*, se non nei limiti della violazione di legge.

Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l'anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, "in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione", sicché quest'ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perché non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi.

Tale evenienza non si riscontra nella fattispecie in esame in cui la sentenza di appello dà conto del ragionato percorso motivazione logico-giuridico.

4. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell' art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 20 del CCNL Comparto sanità medici e veterinari dirigenti dell'8 giugno 2000, dell' art. 7 della legge n. 300 del 1970 e dell'art. 36 del CCNL Comparto sanità medici e veterinari dirigenti del 5 dicembre 1996, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3. Errata interpretazione della fattispecie legale della cd. mobilità interna, in relazione alla censura di tardività della contestazione disciplinare.

Erroneamente, la Corte d'Appello aveva interpretato e applicato le fonti sulla mobilità interna del dipendente pubblico,



intendendo l'INPS quale datore di lavoro cui ricondurre l'obbligo di immediatezza della contestazione disciplinare, mentre avrebbe dovuto valutare l'adempimento di tale obbligo in capo all'AUSL n. 7 di Ragusa.

Ciò, tenuto conto che l'art. 20 del CCNL di comparto del 2000 dispone che la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro.

Il ricorrente richiama, oltre alla pronuncia di primo grado, la sentenza di questa Corte a S.U. n. 26420 del 2006. Quanto alla tempestività della contestazione, occorre avere riguardo all'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché all'art. 36 del CCNL del 5 dicembre 1996.

Il ricorrente quindi contesta che l'AUSL fosse venuta a conoscenza dei fatti solo a seguito del rinvio a giudizio, intervenuto successivamente al passaggio nei ruoli dell'INPS avvenuto il 1° settembre 2006, e cioè oltre un anno dopo i fatti oggetto delle indagini penali, atteso che le indagini in questione prendevano avvio a seguito delle dichiarazioni spontanee rese alla Procura della Repubblica di Ragusa il 5 agosto 2005 dal dott. Pianeta, direttore della struttura complessa di medicina legale della azienda ASL di Ragusa, quando il ricorrente era dipendente della suddetta AUSL.

Da tale data, quindi, la AUSL aveva contezza dei fatti per avviare il procedimento disciplinare, con conseguente decadenza dall'esercizio del potere disciplinare ed illegittimità dell'intero procedimento disciplinare.

Il decreto di citazione a giudizio del ricorrente veniva comunicato all'AUSL il 18 settembre 2006 e a tale data al più tardi andava verificata la tempestività della contestazione. Inoltre l'Azienda non aveva mai chiesto la visita medica domiciliare.

4.1. Il motivo non è fondato.

Va osservato, come ricordato sopra, che nella specie trova applicazione la disciplina anteriore al d.lgs. n. 150 del 2009, atteso



che la contestazione disciplinare interveniva nel 2008, e pertanto deve farsi riferimento alla legge n. 97 del 2001.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., n. 5806 del 2010) in materia di procedimento disciplinare per i pubblici dipendenti, a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 2001 n. 97, recante norme sul rapporto fra procedimento penale e procedimento disciplinare, i termini previsti dalla contrattazione collettiva per la contestazione dell'addebito, destinati ad entrare in vigore con la costituzione dell'ufficio competente per la contestazione disciplinare da essa previsto, sono alternativi a quelli previsti dall'art. 5, quarto comma, della legge citata per lo stesso ufficio a seguito della avvenuta comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna del lavoratore incolpato. Tale ultima disposizione ha riformulato la disciplina dell'art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990, prevedendo che il procedimento disciplinare debba avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, debba proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare e che il procedimento debba concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro centottanta giorni dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'art. 653 cod. proc. pen.

L'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 stabilisce che: «Salvo quanto disposto dall'articolo 32-quinquies del codice penale, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'articolo 3, ancorchè a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare (...).»



Il CCNL di categoria non prevedeva particolari termini diversi, atteso che l'art. 35, commi 1-3, del CCNL sanità dirigenti del 1996 sancisce: «1. Nel caso di recesso dell'azienda o ente, ai sensi dell'art. 2118 c.c., quest'ultima deve comunicarlo per iscritto all'interessato, indicandone contestualmente i motivi e rispettando, salvo che nel caso del comma 2, i termini di preavviso.

2. In caso di recesso per giusta causa si applica l'art. 2119 del codice civile. La giusta causa consiste in fatti e comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'azienda o ente, prima di recedere dal rapporto di lavoro, contesta per iscritto l'eventuale addebito all'interessato convocandolo, non prima che siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento della contestazione, per sentirlo a sua difesa (...)».

Nella specie il ricorrente invoca una disciplina non applicabile *ratione temporis*, mentre la disciplina che viene in rilievo faceva riferimento alla comunicazione della sentenza penale all'Amministrazione, che come assume il controricorrente interveniva il 5/11 giugno 2008, e la contestazione interveniva il 13 giugno 2008, né il ricorrente deduce alcunchè in ordine alla definitività della sentenza di primo grado che non è contestata.

Va altresì considerato che (Cass., n. 18299 del 2017, che richiama Cass., S.U., n. 26420 del 2006): «la regola per cui il passaggio da un datore di lavoro all'altro comporta l'inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro (art. 2112 c.c.) è confermata, per i dipendenti pubblici, dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 30, che, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 16, comma 1, della legge n. 246 del 2005, applicabile "*ratione temporis*" (punti 8, 9, 10 di questa sentenza) riconduce ormai in maniera



espressa il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie della "cessione del contratto" (art. 1406 c.c.), al cui schema dogmatico anche prima della modifica apportata nel 2005 questa Corte aveva riferito l'istituto della mobilità volontaria (Cass., SS.UU., nn. 26420/2006 e 19250/2010; Cass. 2/2017, 24724/2014, 5949/2012)».

Dunque, i mutamenti nella titolarità dell'azienda non interferiscono con rapporti di lavoro già intercorsi con il cedente, che continuano a tutti gli effetti con il cessionario, con la conseguenza che questi subentra in tutte le posizioni attive e passive facenti capo al cedente. Ne consegue che il cessionario può esercitare i poteri disciplinari inerenti il rapporto di lavoro per fatti precedenti la cessione dell'azienda (cfr. Cass., n. 20221 del 2007).

5. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 346 e 434 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Il ricorrente critica la ritenuta inammissibilità, sulle questioni non trattate dal giudice di primo grado perché ritenute assorbite e riproposte in grado di appello, in quanto avulse da una critica alla pronuncia impugnata.

Esso ricorrente aveva riproposto in appello le questioni non esaminate dal giudice di primo grado. Il giudice di primo grado non aveva motivato né sul danno non patrimoniale né in relazione agli ulteriori profili di illegittimità del licenziamento, quali la lesione del diritto di difesa e la genericità della contestazione disciplinare. Esso ricorrente aveva quindi riproposto in appello tali doglianze.

5.1. Il motivo è in parte assorbito e non fondato, quanto ai profili relativi al risarcimento del danno e della violazione del diritto di difesa, in ragione della non fondatezza e inammissibilità dei motivi di ricorso che precedono e tenuto conto che, come si è sopra esposto, la contestazione disciplinare interveniva per i fatti e dopo la sentenza penale di condanna al cui processo il lavoratore poteva partecipare, e

nel resto inammissibile, atteso che il ricorrente non riproduce, venendo meno all'obbligo di specificità delle censure anche ai fini della valutazione della rilevanza delle stesse, i motivi di impugnazione, quali quello sulla genericità della contestazione, che sottoposti alla Corte d'Appello non sarebbero stati vagliati.

6. Il ricorso deve essere rigettato.

7. Le spese eseguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

8 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida per ciascun controricorrente in euro 200,00 per esborsi, euro 4.500,00, per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-*bis*.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2018.